



N.B. AI SENSI DEL PAR. 7.2.4. DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018, AI FINI DI UNA CORRETTA PROGETTAZIONE SISMICA DEGLI IMPIANTI E COMPITO DEL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE INDIVIDUARE LA DOMANDA SISMICA AGENTE SUGLI IMPIANTI.  
MENTRE E' COMPITO DEL FORNITORE E/O DELL'INSTALLATORE FORNIRE IMPIANTI E SISTEMI DI COLLEGAMENTO E DI ANCORAGGIO AVENTI CAPACITA' ADEGUATA AD ASSORBIRE L'AZIONE SISMICA CALCOLATA.